



arpav

Seminario tecnico

Le verifiche degli Impianti
D.Lgs 81/08

Relatore: dott. Brizzi Roberto
TECNICO ARPAV

Con il patrocinio di



in collaborazione con:





STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

- Negli anni trenta introducono nel codice penale un articolo
- Negli anni quaranta nel codice civile, si introduce il concetto di sicurezza sul lavoro.
- Il primo grande provvedimento legislativo in Italia per la prevenzione degli infortuni, fu il D.P.R. 547/55 con i suoi 388 articoli.



STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

- Nel 1956 entrò in vigore il D.P.R. 164 che regolamentava nello specifico i cantieri edili
- Nel marzo dello stesso anno il D.P.R. 303 che regolamentava gli aspetti sanitari nei luoghi di lavoro



STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

- Nel 1986 la legge 168 (formata da solo 2 articoli) in sostanza affermava che "Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte" e che "I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del [Comitato Elettrotecnico Italiano \(CEI\)](#) si considerano costruiti a regola d'arte."
- Il limite di questa legge è che nel caso non fosse stata rispettata NON erano previste delle sanzioni.



STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

- I due provvedimenti legislativi che portarono all'attenzione della popolazione l'importanza della prevenzione e dell'obbligo che gli impianti elettrici corrispondano ai requisiti minimi ai fini della sicurezza sono stati il:

D.Lgs. 626/94

(ora sostituito dal D.Lgs. 81/08)

e la

Legge 46 del 90

(ora sostituita dal Dm 37/08)



STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

- Il D.Lgs 626/94 (ora sostituito dal D.Lgs 981/08) ha portato in dote la novità il dover considerare e valutare i rischi presenti in azienda e di conseguenza trovarne le soluzioni alla loro risoluzione.



STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

La Legge 46/90 (ora DM 37/08) ha fissato due grandi principi:

- Il primo è che gli impianti elettrici li può realizzare solo chi ha dei requisiti riconosciuti dalla camera di commercio
- Il secondo che ogni impianto elettrico **DEVE** possedere la “dichiarazione di conformità”.

La Legge 46/90 dopo molti rinvii trovò la sua applicabilità solo a fine dicembre del 1998



DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

- Nel tempo ci sono state varie evoluzioni legislative e quindi bisognerà ragionare in base alla data di inizio attività.
- Dal 1955 al Gennaio 2002 tutte le ditte che avevano lavoratori subordinati o ad essi equiparati dovevano secondo il DPR 547/55 presentare il modello ministeriale "Verifiche Impianti di Messa a Terra" modello B (DM 12/09/59) che era solitamente di colore rosa



arpav

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

Modello B
IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE
OFFICINE E CABINE ELETTRICHE

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)

Provincia VR
 N. B/11031 (1)

DITTA ESSO ITALIANA S.p.A.

SEDE SOCIALE ESSO ITALIANA ATTIVITA' INDUSTRIA
 UFFICI REGIONALI
 Località dello stabilimento Officine, lavoro

Comune S. Martino Buon Albergo (VR) Via STRADA STATALE 11 KM-N. 303+10

DENUNCIA DI IMPIANTI DI TERRA

Data della denuncia 19/01

(2) Impianti esistenti alla data del 1° gennaio 1960
 Prima installazione
 Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

POTENZA TOTALE INSTALLATA Kw 16

(2) Impianto elettrico funzionante a V 380/220 ed alimentato:
 dalla rete di distribuzione a B.T.
 da propria cabina alimentata a V (3)
 da impianto autonomo di produzione

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI QUADRO ELETTRICO - P.E.S.E.
DISTRIBUTORI - CONDENSATORI - LANCIA AUTON. - CALDRIA AUTOCLAVE

per ricevuta:
 L'UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO
 (12/01/1965)

(1) Numero direttivo della Ditta la cui assegnazione è riservata all'ispettore del Lavoro.
 (2) Indicare con crocetta sul quadretto la corrispondenza.
 (3) Per le officine e cabine elettriche, in esercizio presso le Aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, deve essere compilata una denuncia a parte.

CONDUTTORI

N. d'ordine	Rapporto o locale	Derivazione	Visibili		Non visibili		Protezione	Tipo connessione (7)	Tipo dipendere (8)	Rasatura		Annotazioni
			materiali (5)	sezione mm ² (6)	materiali (5)	sezione mm ² (6)				totale (9)	singoli dispersori (10)	
			Cu	16-50	Cu	16-50	CP	B	A		5	18

Per la compilazione del presente foglio vale il seguente indice delle abbreviazioni:

(4) Materiale di impiego: M = Messa metallica di impianti AT (art. 271 - 275 - 276 - 279); L = Impianti di BT in luoghi bagnati o molto umidi (art. 271); E = Impianti di BT in prossimità di impianti a tensione superiore (art. 271); G = Secondario di tr. a tr. di tensione (art. 313 - comma III); F = Parti metalliche contro lo scarico elettrostatico (art. 305 - art. 317); I = Tutto l'impianto (salvo esclusa) terra g. (art. 314); C = Cabina; Z = Zona; Al = Alluminio; Fe = Ferro; V = Altri metalli.
 (5) TM = Tubo metallico; TP = Tubo in materiale termoplastico; TB = Tubo tipo Regman; CP = Guaina in plastica; GG = Guaina in gomma; SP = Sotto plombo; V = Altri tip.
 (6) T = Tubo; P = Plastica; C = Cemento; S = Sottile; A = Appoggiate; L = Nuovo impianto distribuzione.
 Mod. B - Cod. 13M - A. Mancini, Teoli.



DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

- Tale documento doveva essere firmato dal datore di lavoro e presentato in duplice copia all'ENPI Ente Nazionale Previdenza Infortuni fino al 1975 anno di scioglimento e poi alle ASL.
- Nel caso della provincia di Verona era l'ASL 25 poi diventata ASL 20 al settore PMP.
- Al datore di lavoro ritornava una copia debitamente timbrata e firmata dall'ente pubblico che doveva essere conservata nei propri uffici.



DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

- Dal 1994 il modello B non doveva più essere presentato all'ASL di competenza ma solo all'ISPESL.
- Se non era presentato a mano in duplice copia, al datore di lavoro non restava nessun documento di avvenuta presentazione.
- Dal gennaio 2002 a seguito del DPR 462/01 la procedura è cambia radicalmente.



arpav

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

- Non c'è più l'obbligo di presentare il modello "B" ma si introduce l'obbligo per il datore di lavoro di presentare una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto elettrico completa di un modulo di accompagnamento all'INAIL (fino a luglio 2010 era ISPESL) ed una copia all'ARPAV.
- All'INAIL serve per le verifiche a campione.

DPR 462/01



arpav

Le novità principali introdotte con il DPR 462/01 sono:

- La decadenza dell'obbligo di presentare all'ISPEL il modello "A" e/o "B" e all'ASL il modello "C";
- La necessità di fare eseguire dall'installatore una verifica strumentale dell'impianto affinché venga emessa una dichiarazione di conformità al DM 37/08 (ex L. 46/90) prima della messa in esercizio dell'impianto stesso; tale dichiarazione di conformità redatta dall'installatore equivale a tutti gli effetti alla omologazione dell'impianto (salvo per impianti installati in luoghi a rischio di esplosione);
- E' in carico al datore di lavoro la responsabilità di inviare entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto la dichiarazione di conformità allo Sportello Unico per le attività economiche e produttive (o a ASL, ISPEL o ARPA);
- E' in carico al datore di lavoro la responsabilità fare effettuare le verifiche periodiche sull'impianto ad un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (o da ASL e/o ARPA) secondo la corretta scadenza (biennale o quinquennale);
- E' in carico al datore di lavoro la responsabilità di conservare i verbali relativi alle suddette verifiche.



Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.



Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2.

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

- 1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. **La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.**
- 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPEL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
- 3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.

DPR 462/01



arpav

Art. 3

Verifiche a campione

- 1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
- 2. omissis.
- 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

DPR 462/01



arpav

Art. 4

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

- 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a **verifica periodica ogni cinque anni**, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la **periodicità è biennale**.
- 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
- 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

DPR 462/01



arpav

Art. 7.

Verifiche straordinarie

- 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
- 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
 - a) esito negativo della verifica periodica;
 - b) **modifica sostanziale dell'impianto;**
 - c) richiesta del datore del lavoro.



DPR 462/01

Art. 8.

Variazioni relative agli impianti

- 1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.



arpav

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

Riassumendo l'azienda deve avere in sede:

- il modello "B" "Verifiche Impianti di Messa a Terra" con timbro di avvenuta ricevuta all'ENPI, o ASL o ISPEL se riferito fino al gennaio 2001 (entrata in vigore del DPR 462/01)
oppure
- il certificato di conformità completo di TUTTI gli allegati obbligatori con lettera di accompagnamento e ricevuta di avvenuta presentazione all'ISPEL ora INAIL e all'ARPAV.
- In base alla periodicità gli eventuali verbali di verifica periodica.



CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
 - a) contatti elettrici diretti;
 - b) contatti elettrici indiretti;
 - c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
 - d) innesco di esplosioni;
 - e) fulminazione diretta ed indiretta;
 - f) sovratensioni;
 - g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Art. 80, comma 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

D.Lgs 81/08



arpav

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
- 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.³⁷

Art. 80, comma 3: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione

D.Lgs 81/08



arpav

Articolo 82 - Lavori sotto tensione

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - *a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.*
 - *b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;*
 - *c) per sistemi di II e III categoria purchè:*
 - 1) *i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;*
 - 2) *l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività..*
2. Con Decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 82, comma 1: *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro*



D.Lgs 81/08

Articolo 86 – Verifiche e controlli

- 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.*
- 2. ...omissis...*
- 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.*

Art. 86, comma 1 e 3:

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800



arpav

COME RICHIEDERE LA PRIMA VERIFICA PERIODICA AD ARPAV

Spett. ARPAV
Servizio Controlli Impiantistici
Sede di VERONA
Via Dominutti 8 37135 Verona

(Vedasi l'elenco completo degli indirizzi PEC delle Sedi ARPAV, riportato nella pagina seguente)

OGGETTO: Richiesta di verifica periodica

Con la presente il sottoscritto datore di lavoro della Ditta in qualità di con sede sociale in via cap tel. fax PEC esercente attività di ubicazione impianto: Località via soggetto alle norme del D. Lgs. 81/08 per la presenza di lavoratori subordinati e/o equiparati

CHIEDE

la prescritta verifica periodica : biennale quinquennale, dei seguenti impianti:

Messa a terra
 Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
 Protezione contro le scariche atmosferiche

DICHIARA

la seguente tipologia di ambiente d'installazione : ordinario (non ricompreso nelle altre fattispecie)
 cantiere
 uso medico
 a maggior rischio in caso d'incendio

e i seguenti elementi tariffari : potenza totale installata kW, alimentazione da:

rete a B.T. cabina elettrica MT/BT impianto autonomo di produzione
 N° Parafulmini ad asta
 Superficiemq Parafulmini a gabbia.
 N° Strutture metalliche edifici, opere provvisorie, recipienti ed apparecchi metallici

A tal fine comunica che la documentazione tecnica relativa alla denuncia a suo tempo presentata all'ISPESL e la dichiarazione di conformità dell'installazione sono disponibili in sede di verifica.

Per comunicazioni relative alla presente (appuntamento, orari, delucidazioni), telefonare a:

.....
IL DATORE DI LAVORO
(Timbro e firma)

MOD11 Allegato "D" del 16/09/2013 Pag. 1 di 2

Se l'impianto è stato "omologato" dall'elettricista che ha redatto il certificato di conformità per la prima verifica periodica si utilizza il seguente modulo

← (allegato D):

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Si informa l'interessato/a che il trattamento dei dati personali forniti dalla medesima con il presente modulo è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed avverrà presso l'ARPAV, avente sede legale in PADOVA - Via Matteotti, n. 27 - 35137 PADOVA con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Enti Pubblici o soggetti privati nei limiti previsti da Leggi o Regolamenti).

Il conferimento di tali dati è necessario per consentire l'aspletamento della prestazione richiesta e la mancata indicazione comporterà l'impossibilità di erogare la medesima.

All'interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di poterne chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei predetti dati è l'ARPAV ed il Responsabile del trattamento dei dati cui l'interessato/a può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è il Dirigente Responsabile del Servizio cui affide la Struttura competente nel procedimento connesso alla presente richiesta.

Inviare il presente modulo alla Sede ARPAV Competente:

Sede di Belluno - Via Tomea, n. 5 - 32100 Belluno - Tel. 0437/935511 - Telefax 0437/30340 - PEC: dspp@pec.arpav.it
 Sede di Padova - Via Ortolana, n. 22 - 35121 Padova - Tel. 049/8227801 - fax 049/8227850 - PEC: dspp0@pec.arpav.it
 Sede di Rovigo - Viale Porta Po, n. 87 - 45100 Rovigo - Tel. 0425/473211 - Telefax 0425/412301 - PEC: dspp@pec.arpav.it
 Sede di Treviso - Via S. Barbara, n. 5/a - 31100 Treviso - Tel. 0422/558500 - Telefax 0422/558516 - PEC: dspp@pec.arpav.it
 Sede di Venezia - Via Lissa, n.8 - 30174 Mestre (VE) - Tel. 041/6440511 - Telefax 041/6445509 - PEC: dspp@pec.arpav.it
 Sede di Verona - Via Dominutti, n. 8 - 37135 Verona - Tel. 045/8010611 - Telefax 045/8016700 - PEC: dspp@pec.arpav.it
 Sede di Vicenza - Via Zambanhol, n. 353355 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/217311 - Telefax 0444/217347 - PEC: dspp@pec.arpav.it

Pag. 2 di 2



arpav

COME RICHIEDERE LA SECONDA VERIFICA PERIODICA AD ARPAV

- Se l'impianto è già stato verificato almeno una volta da ARPAV il modulo da presentare è il seguente: →

Spett. ARPAV
Servizio Controlli Impiantistici
Sede di Verona
Via Dominutti 8 37135 Verona

(Vedasi l'elenco completo degli indirizzi PEC delle Sedi ARPAV, riportato a piè di pagina)

OGGETTO: Richiesta di verifica periodica a norma dell'art. 4/6 del DPR 462/2001.
(Il presente modulo deve essere utilizzato per gli impianti già denunciati all'ENPI ed all'ARPAV e già immatricolati).

Con riferimento agli obblighi di cui al DPR in oggetto questa Ditta richiede cortesemente l'effettuazione della verifica periodica

BIENNALE QUINQUENNALE

DELL'IMPIANTO/I MATRICOLA _____ / _____

NOTE: _____

Distinti saluti.

La Ditta

Timbro e firma

...../...../.....

N.B.: Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 del DPR 462/2001 la periodicità delle verifiche è stabilita in anni 2 (due) per gli impianti relativi a cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, anni 5 (cinque) per i rimanenti impianti non rientranti nelle fattispecie prima richiamate.

Inviare il presente modulo alla Sede ARPAV Competente:

Sede di Belluno - Via Tomsa, n. 5 - 32100 Belluno - Tel. 0437/935511 - Telefax 0437/30340 - PEC: dapbi@pec.arpav.it
Sede di Padova - Via Ospedale, n. 22 - 35121 Padova - Tel. 049/8227801 - fax 049/8227850 - PEC: dappd@pec.arpav.it
Sede di Rovigo - Viale Porta Po, n. 87 - 45100 Rovigo - Tel. 0425/473211 - Telefax 0425/473201 - PEC: dapro@pec.arpav.it
Sede di Treviso - Via S. Barbara, n. 5/a - 31100 Treviso - Tel. 0422/558500 - Telefax 0422/558516 - PEC: dapvt@pec.arpav.it
Sede di Venezia - Via Lissa, n.5 - 30171 Mestre (VE) - Tel. 041/5445511 - Telefax 041/5445500 - PEC: dapvi@pec.arpav.it
Sede di Verona - Via Dominutti, n. 8 - 37135 Verona - Tel. 045/8016611 - Telefax 045/8016700 - PEC: dapvr@pec.arpav.it
Sede di Vicenza - Via Zamenhof, nn. 353/355 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/217311 - Telefax 0444/217347 - PEC: dapvi@pec.arpav.it

MOD010 Allegato "C" del 16/09/2013



La documentazione minima che deve essere presente in azienda per l'impianto di messa a terra è:

- Copia modello B o Certificato di Conformità con ricevuta di avvenuta presentazione all'INAIL (o ISPESL) e all'ARPAV; Il Certificato di Conformità **DEVE** essere completo degli allegati obbligatori;
- L'impianto di dispersione dell'impianto di terra deve essere visibile o rilevabile da una planimetria indicante la posizione e loro natura dei dispersori;
- Se l'impianto elettrico è alimentato da una fornitura maggiore di 6 Kw, deve essere allegato anche il progetto (relazione e schema elettrici unifilari dei quadri di potenza principali).




La verifica dell'impianto di messa a terra si divide nelle seguenti fasi

- Controllo documentazione tecnica presente in azienda;
- Esame a vista dell'impianto elettrico e dei luoghi di installazione




- Misura del valore dell'impianto di messa a terra;






- Verifica della continuità tra l'impianto di messa a terra e le masse e masse estranee, equipotenziali;





- Verifica del funzionamento dei dispositivi differenziali;





arpav

Redazione del verbale di verifica

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Direzione Tecnica
Servizio Controlli Impiantistici
Via Alberto Dominati, 8
37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016722
Fax: +39 045 8016888
e-mail: dapv.ing@arpa.veneto.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Michele SINISI
MO002IVR Rev. 1 del 10.04.2014

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

VERBALE DI VERIFICA DEL 19.05.2014 Matr.: IE-B-102/09
VERIFICA EFFETTUATA NEI GIORNI (Interno all'Ufficio ARPAV)
Visita in data precedente

Il sottoscritto funzionario MAROGNA PER. IND. CESARE, del Servizio Controlli Impiantistici, dell'ARPAV- Direzione Tecnica, ha proceduto alla verifica degli impianti di messa a terra nello stabilimento/cantiere della ditta

esercente SERV. SOL. FOG. nel comune di PASTRENGO
località CORNE in via CORNE al numero ✓

rilevando le seguenti caratteristiche:

a) Conduttori di terra: corda di rame G.V. della sez. 16 mm²
b) Connessioni: bulloni, morsetti
c) Dispersioni: Profilato a croce in Fe-Zn, conduttore di rame nudo della sez. 35 mm²

Il valore della resistenza in ohm, misurati col metodo della R.G.
rilevando un valore pari a 14,57 Ω
Impianto di terra unico SI NO
Note

Segue Pag. 1/2

MO002IVR REV. 0 DEL 30.09.2011

ARPAV Sede Regionale Via Matteotti, 27 35137 Padova Italy	Centr. +39 049 8239301-303 Codice Fiscale 92111430283 Partita IVA 03382700288 e-mail: urp@arpa.veneto.it www.arpa.veneto.it	Direzione Generale Tel. +39 049 8239341 Fax +39 049 660966	Struttura: Servizio Controlli Impiantistici Responsabile del procedimento: Ing. Sinisi Michele Tel. +39 045 8016721-722-723 Fax +39 045 8016888
---	---	--	--

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Data: 19.05.2014 N° Verb.: IE-B-102/09

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate: 1) Fornire la planimetria di terra del G.V.

Eventuali osservazioni: Alla verifica ha assistito il sig. PATERO CLAUDIO (dipendente) etc firma per ricevuta

per ricevuta:

Il rappresentante della ditta

Il Funzionario ARPAV
MAROGNA PER. IND. CESARE A.
M. Marogna Cesare

MO002IVR REV. 0 DEL 30.09.2011

ARPAV Sede Regionale Via Matteotti, 27 35137 Padova Italy	Centr. +39 049 8239301-303 Codice Fiscale 92111430283 Partita IVA 03382700288 e-mail: urp@arpa.veneto.it www.arpa.veneto.it	Direzione Generale Tel. +39 049 8239341 Fax +39 049 660966	Struttura: Servizio Controlli Impiantistici Responsabile del procedimento: Ing. Sinisi Michele Tel. +39 045 8016721-722-723 Fax +39 045 8016888
---	---	--	--



arpav

GRAZIE PER L'ATTENZIONE